

**ACCORDO PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E RICICLAGGIO DI
RIFIUTI DI PILE ED ACCUMULATORI**

TRA

il Consorzio Nazionale Pile e Batterie, con sede in Roma, Via Toscana n. 1, rappresentato dal Dott. Michele Zilla, in qualità di Direttore Generale su delega dell'Ing. Giancarlo Morandi Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito nominato **COBAT**)

E

....., d'ora in avanti per brevità denominato **DISTRIBUTORE**;

PREMESSO CHE

Con l'art. 20 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188, in attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, il **COBAT** è definito sistema di raccolta (art. 6 e 7), trattamento e riciclaggio (art. 10) di rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;

Ai sensi degli art. 196, 197 e 212 del D.lgs. 152/06, il **COBAT** si avvale di imprese che possiedono tutti i requisiti di legge per la raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori;

Al **DISTRIBUTORE** compete l'obbligo di porre a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile ed accumulatori nel proprio punto vendita, non comportando per gli utilizzatori finali alcun onere né obbligo di acquisto di nuove pile o nuovi accumulatori, e al cui ritiro gratuito può provvedere il **COBAT** ai sensi dell'art. 6 (con particolare riferimento al comma 4) e 7 (con particolare riferimento ai commi 6 e 7), del D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188;

L'art. 22, comma 2 del D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, fa obbligo al **DISTRIBUTORE** di esporre in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico nei propri punti vendita con indicata la possibilità di conferire i rifiuti di pile ed accumulatori;

**CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**

Art.1

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Il **DISTRIBUTORE** conferisce al **COBAT** i rifiuti di pile ed accumulatori conferiti dal pubblico presso i punti di raccolta di cui al successivo art. 3.

Il **COBAT**, in qualità di Sistema ai sensi degli art. 6, 7 e 10 del D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, si obbliga:

1. alla fornitura a proprie spese dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori;
2. al ritiro gratuito dei rifiuti di pile ed accumulatori dai punti di raccolta istituiti presso i punti vendita di cui all'art. 3, a condizione che gli stessi siano pronti al carico;
3. a garantire il corretto trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori ritirati presso i punti di raccolta istituiti presso i punti vendita di cui all'art. 3

Art. 3

I punti di raccolta per i rifiuti di pile ed accumulatori sono istituiti dal **DISTRIBUTORE** presso i propri punti vendita di cui all'Allegato 1, presso i quali il **COBAT**, tramite propri **RACCOGLITORI**, si impegna a garantire la fornitura ed il posizionamento di appositi contenitori, di proprietà dei **RACCOGLITORI** medesimi, rispondenti ai requisiti per lo stoccaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori.

Le spese e gli oneri di fornitura, posizionamento, manutenzione, bonifica e sostituzione per normale usura dei contenitori, sono a carico del **COBAT**, che vi provvederà sempre attraverso i **RACCOGLITORI** predetti.

Nel caso in cui l'eventuale sottrazione o danneggiamento dei contenitori sia imputabile ad una non opportuna gestione degli stessi, questi saranno sostituiti a cura del **COBAT** ed a spese del **DISTRIBUTORE**.

Art. 4

Il **COBAT**, tramite il proprio **RACCOGLITORE** munito delle necessarie autorizzazioni di legge, provvederà al ritiro dei rifiuti di pile ed accumulatori entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa dal **DISTRIBUTORE** al **COBAT** mezzo fax, e-mail o sito internet (www.cobat.it – “Area Distributori”).

Per ogni ritiro di rifiuti di pile ed accumulatori e successivo trasporto e conferimento agli impianti di trattamento e riciclaggio, il **RACCOGLITORE** ed il **DISTRIBUTORE** garantiranno la compilazione della prescritta documentazione.

Il **COBAT**, tramite il proprio **RACCOGLITORE**, si impegna a dar inizio al servizio in ciascun punto vendita del **DISTRIBUTORE** dal momento dell'effettiva installazione dei contenitori.

Art. 5

In esito a ciascun conferimento al **COBAT**, il **RACCOGLITORE** provvederà ad inoltrare al punto vendita del **DISTRIBUTORE**, presso cui ha ritirato il rifiuto, la copia di sua spettanza del formulario di cui all'art. 193, comma 2, del Dlgs n. 152/06.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, il **DISTRIBUTORE** si obbliga a garantire che presso tutti i propri punti vendita sia esposto in evidenza e con caratteri ben leggibili, in prossimità dei banchi di vendita, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di conferire presso il punto vendita medesimo i rifiuti di pile ed accumulatori, nel quale siano altresì indicati i pericoli ed i danni all'ambiente ed alla salute umana derivanti da un loro scorretto smaltimento, nonché informi circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del decreto, sulle pile e sugli accumulatori.

Art. 7

Per le modalità operative, a seguito della firma del presente Accordo, il **COBAT** ed il **DISTRIBUTORE** si comunicheranno reciprocamente i nominativi degli interlocutori **RACCOGLITORE/REFERENTE PUNTO VENDITA**, preposti alla gestione del servizio.

Art. 8

Il **DISTRIBUTORE**, si fa carico di comunicare a COBAT il referente dell'accordoa seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo, provvederà alla propria iscrizione telematica alla banca dati del **COBAT** accedendo al sito internet www.cobat.it - "Area Distributori", avendo cura di riempire i campi obbligatori predisposti. L'iscrizione telematica, mediante il rilascio di una password, consentirà al **DISTRIBUTORE** di accedere a tutte le informazioni presenti nella propria banca dati, tra cui i quantitativi della raccolta provenienti dai singoli punti vendita della propria catena nei quali è stato attivato il servizio. Il **DISTRIBUTORE** si impegna a comunicare al **COBAT** mezzo fax, e-mail o sito internet (www.cobat.it - "Area Distributori") qualsiasi aggiornamento della propria banca dati (soppressione o nuova istituzione punti vendita e/o punti di raccolta, nominativi dei referenti dei punti vendita, ecc.).

Art. 9

Il **COBAT** si obbliga, utilizzando i dati comunicati dal **DISTRIBUTORE** mediante la propria iscrizione telematica, a rendere consultabili al pubblico, attraverso un motore di ricerca presente sul proprio sito internet, tutte le informazioni di pubblica utilità per l'individuazione dell'ubicazione dei punti di raccolta afferenti alla catena di punti vendita.

Art. 10

Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla eventuale registrazione della presente Convenzione sono a carico del **COBAT** e del **GESTORE** in parti uguali.

Il presente Accordo decorrerà dal con efficacia triennale, e si rinnoverà automaticamente, salvo disdetta scritta comunicata da una delle parti a mezzo raccomandata A.R., inviata almeno 90 giorni prima della scadenza.

ART. 11

Per la soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, circa l'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

..... li

IL COBAT
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Michele Zilla

IL DISTRIBUTORE

Per accettazione specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e segg. codice civile, degli articoli 3, 10, 11.

IL COBAT
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Michele Zilla

IL DISTRIBUTORE

